

**L'approccio alla prevenzione
attraverso il D. Lgs. 81/2008:
Il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori**

**Il sistema legislativo:
esame delle normative di riferimento**

Le origini

l'articolo 2087 codice civile del 1942 impone all'imprenditore di adottare:
"nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Tale norma, infatti, ha sin dall'origine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile"

- La legge 3 agosto 2007, n. 123 ed il d. lgs. n. 81/2008

- Il **decreto legislativo n. 81 del 2008** si compone di XIII Titoli e di LII Allegati. L'intero testo è diviso in 306 articoli.

Esaminiamo le norme contenute nel Titolo I (artt. 1-61), nel Titolo XII (artt. 298 – 303) e nel Titolo XIII (artt. 304 – 306).

Il Titolo I è diviso in quattro Capi, così articolati: Capo I *Disposizioni generali*, Capo II *Sistema istituzionale*, Capo III *Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro* (questo Capo è diviso in otto sezioni), Capo IV *Disposizioni penali*.

- Nell'art. 1, intitolato **Finalità**, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

- Esse mirano, precisamente, a garantire l'uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati

- l'attuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato, ma a tutte "*le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato*" (art. 2, co. 1, lett. a);

■ ART. 3

■ le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 3, co. 8); mentre per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti.

■ ART. 3

■ obblighi di sicurezza in presenza di un contratto di somministrazione (co. 5), di distacco (co. 6), di lavoro a progetto (co. 7), di prestazioni occasionali di tipo accessorio (co. 8), di lavoro a domicilio (co. 9), di lavoro a distanza (co. 10), di lavoro autonomo (co. 11) ed, infine, nei confronti delle imprese familiari, dei piccoli imprenditori, e dei soci delle società semplici, delle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo (co. 12 e 13).

■ ART. 4

■ Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e di protezione degli infortuni sul lavoro viene introdotta una serie di norme che collegano alcuni adempimenti alla presenza nel luogo di lavoro di un numero minimo di lavoratori.

Ad esempio le modalità da adottare per la valutazione dei rischi o le modalità di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
- una maggiore specificazione del contenuto **dell'obbligo di sicurezza** che grava **sul datore di lavoro**;
- la **programmazione** della gestione della sicurezza e la proceduralizzazione degli obblighi di prevenzione;
- una **gestione concertata** della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.

- ART. 15
- Nelle misure generali di tutela vengono inserite per la prima volta anche **l'informazione e la formazione adeguate per il dirigente ed il preposto** (lett. o), la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i lavoratori in genere e all'allontanamento per motivi sanitari per l'esposizione al rischio si affianca la possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse (lett. m).

- valutazione dei rischi
- La valutazione **globale e documentata di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

■ VALUTAZIONE DEL RISCHIO

■ Il datore di lavoro, titolare dell'**obbligo, non delegabile (art. 17, co. 1, lett. a), della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento**, deve considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché i rischi, previsti **per la prima volta, collegati allo stress lavoro – correlato**, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi (art. 28, co. 1).

■ Tale valutazione, come anche il relativo documento "debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità" (art. 29, co. 3).

■ Il documento di valutazione dei rischi deve avere **data certa**, deve contenere l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la valutazione dei rischi viene effettuata sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza.
- Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, ad esclusione, però, delle aziende o unità produttive dove si svolgono attività particolarmente rischiose, indicate nell'art. 31.

- Per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori la valutazione dei rischi può essere effettuata sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza
- in attesa dell'emanazione di tali procedure standardizzate, questi datori di lavoro non possono avvalersi dell'autocertificazione, ma devono procedere alla valutazione dei rischi così come regolamentata nelle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, dell'art. 29 (art. 29, co. 6).
- Sono esclusi da tale disciplina i datori di lavoro che eseguono una delle attività particolarmente rischiose, indicate nell'art. 31

- **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**
- Entrambe sono dei veri e propri capisaldi della partecipazione attiva alla gestione della sicurezza da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, nonché di tutte le figure che nell'impresa hanno obblighi di garanzia o di collaborazione; tanto che le stesse sono state inserite tra le **misure generali di tutela** se svolte nei confronti dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei RLS.

■ INFORMAZIONE

- Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- E' disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dell'art. 21 del d. lgs. n. 626 del 1994.
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

- Il datore di lavoro fornisce un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.

■ FORMAZIONE

- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

- In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, co. 6).

■ **Addestramento**

- Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

- **formazione** sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, **con particolare riferimento** ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda" (art. 37, co. 1).

- Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel **libretto formativo del cittadino** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

- SISTEMA ISTITUZIONALE
- Il **Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro** (art. 5).
- Esso ha il compito di stabilire:
 - le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - di individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
 - di definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale

- **Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro** (art. 6).
- a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;
- g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27;

■ **Comitati regionali di coordinamento**

- i Comitati regionali di coordinamento sono istituiti presso ogni regione e provincia autonoma
- Svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

- Inail.
- Consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico;
- Progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;
- Promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

- La consulenza non può essere prestata da funzionari che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti; inoltre è previsto il divieto, valido per tre anni dalla cessazione dell'incarico, di adibire ad attività ispettiva il funzionario che ha prestato consulenza alle imprese. Infine viene chiarito che nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p. (art. 9, co. 3).

■ **Interpello** rivolto dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e dagli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, alla Commissione per gli interpellati, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il quale vengono posti quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 12)
